



Automobile Club d'Italia



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ACI – Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, via Marsala, 8, Partita IVA n. 00907501001, in persona del Presidente e Legale Rappresentante dell'Ente, Avv. Antonino Geronimo La Russa, nella qualità di Presidente dell'Ente, di seguito denominato "ACI"

e

SIMCE ETS – Società Italiana di Medicina Certificativa Ente del Terzo Settore, con sede legale in Roma, Piazza Campitelli, 2 presso Palazzo Albertoni Spinola, Partita IVA n. 03409890237, in persona del Presidente e Legale Rappresentante dell'associazione, Dott. Giorgio Ruggeri, nella qualità di Presidente dell'associazione, di seguito denominato "SIMCE"

definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte"

PREMESSO CHE

- ACI è l'Ente pubblico non economico, a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano;
- ACI, in tale veste, promuove e favorisce lo sviluppo dell'automobilismo italiano, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura della mobilità responsabile e sostenibile e della guida sicura, in linea con i principi dell'educazione e della sicurezza stradale;
- ACI, in particolare, collabora con gli Organismi competenti per lo studio e la realizzazione di soluzioni finalizzate al miglioramento della sicurezza della circolazione e favorisce tutte le iniziative mirate a diffondere comportamenti di guida sicuri e responsabili;
- ACI, come previsto dal proprio Statuto, persegue i predetti obiettivi anche attraverso la propria Federazione degli Automobile Club;
- ACI ha pubblicato in data 26/05/2023 un Avviso per manifestazione di interesse alla stipulazione di un Protocollo di intesa con l'Automobile Club d'Italia con Enti interessati alla programmazione e realizzazione di iniziative congiunte di studio, promozione, formazione e informazione in materia di educazione e sicurezza stradale, guida sicura, mobilità sostenibile e prevenzione dell'incidentalità, sviluppo sostenibile e tutela ambientale;



Automobile Club d'Italia



- SIMCE ha manifestato l'interesse a sottoscrivere il suddetto Protocollo di intesa;
- L'ACI, verificati i requisiti di SIMCE, ha proposto alla medesima la stipulazione del presente Protocollo di intesa secondo le indicazioni del predetto Avviso di manifestazione di interesse;
- SIMCE, associazione di carattere scientifico, nel settore della medicina sociale, iscritta all'albo delle Società Scientifiche del Ministero della Salute, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio di attività di ricerca scientifica nel settore della medicina certificativa e di educazione, istruzione e formazione professionale;
- SIMCE riunisce oltre 400 medici sparsi in tutta Italia che svolgono attività di rilascio di idoneità sanitaria in ambito certificativo prevalentemente nei settori della sicurezza di guida, armi e nautico.
- Valutata la convergenza di interessi nell'ambito della sicurezza e della salute dei cittadini, le Parti ritengono opportuno avviare, mediante la stipulazione del presente Protocollo di intesa, una collaborazione per la definizione di un programma strutturale di carattere educativo e informativo mirato a interventi di sensibilizzazione e promozione di stili di guida corretti e responsabili;

le Parti, così rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse hanno valore di patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Ai fini del presente Protocollo, per "Accordi Operativi" si intendono gli atti attuativi e di dettaglio - non comportanti oneri obbligatori per le Parti - che disciplinano singole attività o progetti, definendone obiettivi, tempistiche, responsabilità operative e risorse eventualmente messe a disposizione su base volontaria.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Protocollo disciplina la collaborazione tra le Parti per la programmazione di iniziative congiunte di studio, promozione, formazione e informazione, connesse all'azione istituzionale delle Parti, in materia di educazione e sicurezza stradale, sviluppo e assunzione di comportamenti di guida sicuri, corretti e responsabili, prevenzione dell'incidentalità, mobilità e sviluppo sostenibile e tutela ambientale.



Automobile Club d'Italia



2. Le Parti, al fine di rendere più efficace l'attuazione del presente Protocollo, concordano di individuare annualmente, tramite apposito verbale del Comitato Tecnico Congiunto di cui all'art. 3, comma 4, le aree prioritarie di intervento e i relativi obiettivi operativi.

Art. 3

Impegni delle parti

1. Al fine di perseguire la finalità istituzionali di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a collaborare nei seguenti ambiti:
 - a. progettazione, realizzazione e sviluppo di ogni iniziativa, attività e piano utile a diffondere e consolidare i principi di educazione e sicurezza stradale e a promuovere la mobilità sostenibile e la prevenzione dell'incidentalità;
 - b. progettazione di un programma formativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la consapevolezza dell'impatto sociale negativo del fenomeno dell'insicurezza stradale e dell'importanza di una guida sicura e responsabile, mediante lo sviluppo di specifici materiali didattici e format educativi;
 - c. sviluppo di contenuti finalizzati ad implementare le metodologie formative delle autoscuole a marchio ACI Ready2Go per aumentare la conoscenza e l'attenzione per la guida con particolare riferimento a patentandi e neopatentati;
 - d. realizzazione di iniziative di comunicazione e divulgazione volte a promuovere la prevenzione dell'incidentalità stradale attraverso la conoscenza dei rischi di una guida imprudente e/o disattenta, delle relative conseguenze e dei traumi più diffusi, anche supportate da risultati di specifiche indagini medico-scientifiche e statistiche;
 - e. realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione sui mezzi di telecomunicazione;
 - f. realizzazione di ricerche, analisi e studi, anche in ambito statistico, in materia di educazione e sicurezza stradale, guida sicura, mobilità e sviluppo sostenibile, tutela ambientale;
 - g. organizzazione di workshop e convegni;
 - h. programmazione di attività di supporto alla didattica in materia di educazione e sicurezza stradale, mobilità e sviluppo sostenibile, tutela ambientale;
 - i. sviluppo di test e applicativi relativi alla sicurezza stradale;
 - j. ogni altra iniziativa valutata utile dalle Parti per il conseguimento delle finalità del Protocollo;
 - k. sviluppo di forme di partenariato per la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed internazionali, anche nell'ambito dell'adesione a progetti europei e dell'accesso ai relativi fondi strutturali.
2. Per la gestione operativa delle attività previste dal presente Protocollo, le Parti istituiscono un Comitato Tecnico Congiunto, composto da almeno due referenti per ciascuna Parte. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualvolta una delle Parti ne faccia richiesta, anche tramite collegamento telematico.



Automobile Club d'Italia



3. Il Comitato Tecnico Congiunto:
 - a. definisce le linee annuali di intervento;
 - b. coordina l'attuazione delle iniziative;
 - c. elabora proposte di accordi operativi e ne monitora l'esecuzione;
 - d. verifica periodicamente lo stato di avanzamento delle attività.
 - e. può validamente deliberare anche mediante scambio di PEC o e-mail istituzionali, con modalità tali da garantire la tracciabilità delle decisioni.
4. Ciascuna Parte designa inoltre un Referente Operativo, che potrà validare - per gli aspetti meramente esecutivi e non modificativi del Protocollo - le comunicazioni di natura organizzativa, logistica o tecnica relative alle singole attività. La designazione e l'eventuale sostituzione dei Referenti Operativi avvengono tramite PEC.
5. Le comunicazioni di carattere operativo sopra indicate si intendono approvate salvo motivata opposizione entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, ferma restando la necessità di forma scritta per ogni modifica sostanziale del presente Protocollo (art. 5, comma 4).

Art. 4

Impegni economici delle Parti

1. Il presente Protocollo non prevede impegni economici a carico delle Parti.
2. Le funzioni svolte dal Comitato Tecnico Congiunto e dai Referenti Operativi non comportano alcun compenso, gettone, rimborso o onere economico diretto o indiretto per le Parti.
3. Ciascuna Parte potrà destinare risorse economiche alla realizzazione delle iniziative previste all'art. 3 in relazione ai propri programmi istituzionali/statutari.
4. Gli Accordi Operativi definiranno puntualmente costi, modalità di attuazione, responsabilità e tempistiche.
5. A fini di trasparenza e programmazione, le Parti convengono sui seguenti criteri generali per la ripartizione dei costi:
 - a. principio del beneficio reciproco;
 - b. cofinanziamento proporzionale all'apporto di ciascuna Parte;
 - c. eventuale partecipazione a bandi o progetti con criteri di eleggibilità specifici;
 - d. possibilità di prevedere massimali di spesa per singole attività, definiti negli Accordi Operativi.

Art. 5

Durata

1. Il presente Protocollo ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, salva l'ipotesi di recesso o risoluzione in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7.



Automobile Club d'Italia



2. È escluso il rinnovo tacito e automatico del presente Protocollo.
3. Alla data di scadenza il protocollo di intesa potrà essere espressamente rinnovato, previa autorizzazione dei competenti Organi, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e normativi e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le Parti.
4. Ogni modifica sostanziale del presente Protocollo deve essere formalizzata per iscritto. Le modifiche di natura operativa, organizzativa o tecnica (es. referenti, sedi, modalità logistiche), non incidenti sulla struttura del Protocollo, possono essere approvate dal Comitato Tecnico Congiunto tramite verbale e confermate via PEC dai Referenti Operativi. I verbali possono essere validamente redatti anche in formato elettronico e firmati digitalmente.

Art. 6

Recesso

1. Ciascuna Parte può recedere unilateralmente dal Protocollo ai sensi dell'art. 1373 c.c., con preavviso di 60 giorni mediante PEC, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Art. 7

Risoluzione

1. Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente Protocollo con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r. con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nei casi di inadempienza dei reciproci obblighi previsti da Protocollo medesimo.

Art. 8

Obbligo di riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, industriali, documentali, archivistiche e di qualsiasi altra natura di cui siano venuti o vengano in possesso ai fini del presente atto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle informazioni che:
 - sono divenute di pubblico dominio;
 - devono essere comunicate in relazione a procedure iniziate di fronte a organi giudiziari, pubbliche autorità o collegio arbitrale;
 - devono essere diffuse sulla base di leggi in vigore o pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o per ordine di pubbliche autorità.
3. L'obbligo di riservatezza permane per 5 anni dalla cessazione del Protocollo, salvo diversa disposizione di legge.



Automobile Club d'Italia



Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o raccolti ai fini dell'attuazione e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo saranno trattati esclusivamente per le finalità del protocollo medesimo.
2. Ciascuna Parte provvede autonomamente al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 10

Foro competente

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente Protocollo.
2. Qualsiasi controversia tra le Parti, comunque derivante dal presente Protocollo, e in particolare quelle inerenti alla sua efficacia, esecuzione, interpretazione, inadempimento, risoluzione, sarà soggetta alla competenza del Foro di Roma.

Roma, _____

Per l'ACI
Il Presidente

Avv. Antonino Geronimo La Russa

Per la SIMCE
Il Presidente

Dott. Giorgio Ruggeri